


CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Statuto

DEL COMUNE DI GRONO

APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE

IL 3 LUGLIO 2016

Indice sistematico

I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
art. 1 Il Comune	5
art. 2 Le frazioni	5
art. 3 Autonomia	5
art. 4 Compiti in generale	5
art. 5 Compiti in particolare	5
art. 6 Delega partecipazione	6
art. 7 Informazione	6
art. 8 Parificazione dei sessi	6
art. 9 Lingua ufficiale	6
II. DIRITTI POLITICI	6
A. In generale	6
art. 10 Diritto di voto e di elezione	6
art. 11 Competenze elettorali	7
B. Iniziativa popolare	7
art. 12 Diritto d'iniziativa	7
art. 13 Nullità	7
art. 14 Procedura	7
C. Referendum	7
art. 15 Referendum obbligatorio	7
art. 16 Referendum facoltativo	8
art. 17 Procedura per il referendum facoltativo	8
D. Votazioni su varianti e votazioni consultive	9
art. 18 Votazioni su varianti	9
art. 19 Votazione consultiva	9
III. ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE	9
A. Organi	9
art. 20 Organi	9
B. Disposizioni generali sulle autorità comunali	9
art. 21 Durata di carica	9
art. 22 Elezioni	10
art. 23 Motivi di esclusione	10
art. 24 Motivi di ricusa	10
art. 25 Collegialità e riservatezza	10

C. Consiglio comunale	10
art. 26 Composizione ed elezione	10
art. 27 Costituzione e regolamento interno	11
art. 28 Condizione dei membri del Consiglio comunale	11
art. 29 Competenze generali	11
art. 30 Competenze legislative	11
art. 31 Competenze finanziarie	11
art. 32 Competenze per le nomine	12
art. 33 Obbligo di presenza e quorum	12
D. Municipio	12
art. 34 Composizione ed elezione	12
art. 35 Condizione dei membri del Municipio	13
art. 36 Regolamento interno	13
art. 37 Competenze in generale	13
art. 38 Competenze finanziarie	13
art. 39 Competenze per assunzioni e nomine	14
art. 40 Obbligo di presenza e quorum	14
art. 41 Rappresentanza del Comune	14
art. 42 Rapporti del Municipio al Consiglio comunale	14
art. 43 Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale	14
art. 44 Dicasteri	15
art. 45 Decisioni	15
art. 46 Sindaco	15
E. Consiglio scolastico	15
art. 47 Composizione ed elezione	15
art. 48 Compiti e competenze	15
art. 49 Quorum	16
F. Commissione di gestione	16
art. 50 Composizione e nomina	16
art. 51 Compiti e competenze	16
art. 52 Quorum	16
IV. GESTIONE OPERATIVA, FINANZE, IMPOSTE E ALTRI TRIBUTI	16
art. 53 L'amministrazione comunale	16
art. 54 Principi della gestione finanziaria	16
art. 55 Principi per la contabilità	16
art. 56 Composizione del patrimonio	17
art. 57 Proprietà	17
art. 58 Imposte, tasse e contributi	17

V.	DISPOSIZIONI FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17
A.	Disposizioni finali	17
art. 59	Revisione	17
art. 60	Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente	17
art. 61	Ulteriore validità del diritto previgente	17
B.	Disposizioni transitorie	17
art. 62	Disposizioni transitorie inerenti la prima elezione degli organi comunali	17
art. 63	Periodi di carica delle autorità dei Comuni fusionanti	20
art. 64	Tasso fiscale per il 2017	20
	Appendice	21

STATUTO DEL COMUNE DI GRONO

I. Disposizioni generali

Art. 1
Il Comune

¹ Il Comune di Grono è un comune politico del Cantone dei Grigioni.

² Esso comprende il territorio garantitogli dalla Costituzione cantonale, nonché la sua popolazione.

Art. 2
Le frazioni

¹ Il territorio comunale si suddivide nelle seguenti frazioni:

a) Grono: comprende il territorio dell'ex Comune di Grono

b) Leggia: comprende il territorio dell'ex Comune di Leggia

c) Verdabbio: comprende il territorio dell'ex Comune di Verdabbio

² Le frazioni sono unicamente circoscrizioni elettorali per la ripartizione dei seggi delle autorità comunali.

Art. 3
Autonomia

¹ Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa.

² Nei limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 4
Compiti in generale

¹ Il Comune si occupa dei compiti richiesti dall'interesse della collettività. Esso promuove le opere sociali e crea condizioni quadro favorevoli per un'economia efficiente nel rispetto del principio della sostenibilità. Il Comune emana le leggi e le ordinanze necessarie.

² Il Comune adempie i propri compiti in modo autonomo entro i limiti posti dalle disposizioni statutarie e legali e se ne assume la responsabilità.

³ Esso collabora con gli altri Comuni, la Regione Moesa e altri enti di diritto pubblico cantonale, nonché con privati, con l'obiettivo di adempiere i propri compiti pubblici in modo adeguato ed economico.

- Art. 5*
Compiti in particolare
- ¹ In particolare, con riserva del diritto federale e cantonale, fra i compiti del Comune rientrano i seguenti settori:
- a) amministrazione generale;
 - b) sicurezza pubblica;
 - c) educazione e cultura;
 - d) tempo libero e sport;
 - e) sanità pubblica;
 - f) opere sociali;
 - g) infrastrutture;
 - h) approvvigionamento e smaltimento;
 - i) ordine ambientale e ordinamento del territorio;
 - j) economia pubblica;
 - k) finanze e imposte.
- Art. 6*
Delega partecipazione
- ¹ Il Comune può delegare l'adempimento di determinati compiti pubblici a enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico o privato oppure a privati. Se ciò è nell'interesse pubblico, esso può partecipare o collaborare alla realizzazione del loro scopo.
- ² Devono essere garantite la sorveglianza da parte del Municipio, un'adeguata partecipazione del Consiglio comunale, nonché la tutela giuridica.
- Art. 7*
Informazione
- Le autorità del Comune informano la popolazione sulle loro attività in modo adeguato. I dettagli vengono disciplinati in un regolamento.
- Art. 8*
Parificazione dei sessi
- Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.
- Art. 9*
Lingua ufficiale
- La lingua ufficiale del Comune è l'italiano.

II. Diritti politici

A. In generale

Art. 10
Diritto di voto e di
elezione

¹ Hanno diritto di voto e di elezione tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano e sono domiciliate nel Comune. Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

² Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di votare, di eleggere, di firmare iniziative popolari e richieste di referendum, come pure di essere eletti, fatte salve particolari condizioni di eleggibilità. Per il resto si applica il diritto cantonale.

Art. 11
Competenze elettorali

Gli aventi diritto di voto eleggono in un'unica circoscrizione elettorale:

- a) il Sindaco e i Municipali;
- b) i membri del Consiglio comunale;
- c) i membri del Consiglio scolastico;
- d) i membri della Commissione di gestione.

B. Iniziativa popolare

Art. 12
Diritto d'iniziativa

¹ Su richiesta di almeno 100 aventi diritto di voto può essere chiesta tramite iniziativa popolare la votazione su oggetti che rientrano fra quelli soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo.

² L'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di progetto elaborato o di proposta generica. Nel caso della revisione totale dello statuto comunale solo sotto forma di proposta generica.

Art. 13
Nullità

¹ Un'iniziativa il cui contenuto viola il diritto federale o cantonale è nulla e non viene sottoposta a votazione popolare.

² Il Municipio decide sulla sua validità. Se il contenuto di un'iniziativa è nullo in tutto o in parte, il Municipio comunica per iscritto la sua decisione al comitato d'iniziativa, indicandone i motivi.

Art. 14
Procedura

La procedura è retta dal diritto cantonale e per il resto viene regolata nella legislazione comunale.

C. Referendum

Art. 15 Referendum obbligatorio

Le seguenti questioni comunali sottostanno obbligatoriamente al voto del popolo:

- a) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione di disposizioni dello statuto comunale;
- b) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 800'000.-;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 60'000.-;
- d) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui che nel caso singolo superano fr. 500'000. -;
- e) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione supera fr. 250'000.-;
- f) il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento con una durata di oltre 30 anni e l'esercizio del diritto di riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque;
- g) le decisioni del Consiglio comunale concernenti le questioni di principio conformemente all'art. 19;
- h) gli oggetti che il Consiglio comunale vuole porre in votazione con decisione a maggioranza;
- i) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o sulla relativa adesione;
- j) la decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni.

Art. 16 Referendum facoltativo

Su richiesta di almeno 100 aventi diritto di voto sottostanno al voto del popolo:

- a) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione delle leggi comunali;
- b) il consuntivo, il preventivo e la determinazione del tasso fiscale;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 300'000.- e fino a fr. 800'000.-;
- d) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 40'000.- e fino a fr. 60'000.-;

- e) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 300'000. – e fino a fr. 500'000.–;
- f) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 150'000.–, tuttavia non supera fr. 250'000.–; oppure se l'affare riguarda l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie nonché la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni di fondi edificabili con una superficie superiore ai 500 m², rispettivamente di fondi non edificabili con una superficie superiore ai 1'500 m²;
- g) le decisioni del Consiglio comunale su crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce nel preventivo viene superata di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000. –.
- h) le decisioni del Consiglio comunale su crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000.–.

Art. 17

Procedura per il referendum facoltativo

¹ Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, tutte le decisioni soggette a referendum devono essere pubblicate sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. Il preventivo e il consuntivo devono essere esposti presso la Cancelleria comunale con pubblicazione dell'esposizione sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.

² Il termine per il referendum è di 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione compreso.

Nella domanda di votazione concernente il preventivo e il tasso fiscale dev'essere indicato quali voci vanno modificate con l'indicazione di massima di come ciò dovrebbe avvenire. Il referendum sul preventivo non è ammesso per posizioni dovute all'applicazione di disposizioni legali obbligatorie in vigore.

³ La votazione di regola deve avvenire entro due mesi dalla scadenza del termine di referendum. Il Consiglio comunale formula un preavviso agli aventi diritto di voto.

D. Votazioni su varianti e votazioni consultive

Art. 18

Votazioni su varianti

¹ Il Consiglio comunale può proporre una variante a un progetto sottoposto a referendum obbligatorio o facoltativo.

² Se ha luogo una votazione popolare, agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, deve essere sottoposta anche la variante. Quest'ultima decade se non ha luogo una votazione popolare.

Art. 23
Motivi di esclusione

¹ Parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità.

² Gli impiegati e gli insegnanti del Comune non possono far parte del Municipio, del Consiglio comunale, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione.

³ Con riserva dell'art. 47 cpv. 2, ogni avente diritto di voto e di elezione può far parte di una sola autorità comunale.

Art. 24
Motivi di ricusa

¹ Un membro di un'autorità comunale o di una commissione deve ricusarsi in caso di trattative e votazioni su di una questione se:

- a) egli stesso oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 ha un interesse personale diretto;
- b) parenti o affini fino al terzo grado, persone che intrattengono con lui un rapporto di affidamento o di rappresentanza legale o contrattuale hanno un interesse personale diretto;
- c) altre circostanze lo rendono di parte.

² Se la ricusa è contestata, decide l'autorità o la commissione senza il membro interessato.

Art. 25
Collegialità e riservatezza

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni ogni membro di un'autorità comunale deve agire sulla base del principio della collegialità e nel rispetto del segreto d'ufficio.

C. Consiglio comunale

Art. 26
Composizione ed elezione

¹ Il Consiglio comunale è composto da 15 membri. L'elezione avviene secondo il sistema maggioritario, in un'unica circoscrizione elettorale. Ogni frazione ha diritto a tre seggi. Vengono eletti in rappresentanza delle frazioni i tre candidati che abitano e sono notificati nella frazione che ottengono il maggior numero di voti. I sei seggi rimanenti sono attribuiti unicamente secondo il risultato dell'elezione. I tre candidati non eletti che ottengono il maggior numero di voti sono eletti quali supplenti.

² Per il resto la procedura di elezione è regolata dalla legge (legislazione).

³ Se un membro non può presenziare a una seduta subentra in sua vece uno dei supplenti secondo l'ordine di elezione.

*Art. 27
Costituzione e
regolamento interno*

Il Consiglio comunale si autocostituisce e emana il proprio regolamento interno.

*Art. 28
Condizione dei
membri del Consiglio
comunale*

I membri del Consiglio comunale deliberano e votano senza istruzioni.

*Art. 29
Competenze generali*

Al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze generali:

- a) alta vigilanza sull'intera amministrazione comunale;
- b) esame preliminare di tutti i progetti che sottostanno a votazione popolare;
- c) decisione in merito a conflitti di competenza tra le autorità comunali;
- d) diritto d'iniziativa e di referendum dei comuni conformemente al diritto cantonale.

*Art. 30
Competenze
legislative*

Nel quadro della legislazione, al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze:

- a) esamina e preavvisa le revisioni parziali o totali dello statuto comunale;
- b) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione delle leggi comunali, fatto salvo l'art. 16 lettera a;
- c) l'emanazione e la modifica di ordinanze e di disposizioni di attuazione di carattere obbligatorio generale;
- d) l'emanazione e la modifica dell'ordinanza sulle autorità e sul personale.

*Art. 31
Competenze
finanziarie*

Nell'ambito della gestione finanziaria, al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze:

- a) l'approvazione del consuntivo con il relativo rapporto di gestione e del preventivo, fatto salvo l'articolo 16 lettera b;
- b) la determinazione del tasso fiscale, fatto salvo l'articolo 16 lettera b;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 100'000.- e fino a fr. 800'000.-, fatto salvo l'articolo 16 lettera c;

- d) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 20'000.- e fino a fr. 60'000.-, fatto salvo l'articolo 16 lettera d;
- e) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 100'000.- per un importo fino a fr. 500'000.-, fatto salvo l'articolo 16 lettera e;
- f) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 75'000.- e non supera i fr. 250'000.- nonché, indipendentemente dalla portata finanziaria, gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione in pegno di proprietà fondiarie e la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni di fondi edificabili con una superficie superiore ai 250 m², rispettivamente di fondi non edificabili con una superficie superiore ai 750 m²; con riserva dell'articolo 16 lettera f;
- g) l'autorizzazione di crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce nel preventivo viene superata di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 25'000.-, fatto salvo l'articolo 16 lettera g;
- h) l'autorizzazione di crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 25'000.-, fatto salvo l'art. 16 lettera h;
- i) la concessione di speciali diritti di godimento, fatto salvo l'articolo 15 lettera f;
- j) la determinazione dei salari e dei gettoni di presenza delle autorità e delle commissioni comunali.

Art. 32
Competenze per le nomine

Il Consiglio comunale nomina:

- a) il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio comunale;
- b) le Commissioni del Consiglio comunale;
- c) I delegati comunali nelle corporazioni di Comuni e in generale i rappresentanti del Comune in seno a altri enti, tranne i casi in cui i regolamenti di tali enti prevedono altre modalità di nomina.

Art. 33
Obbligo di presenza e quorum

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Il Consiglio comunale può deliberare validamente solo se sono presenti almeno 11 membri.

D. Municipio

Art. 34 *Composizione ed elezione*

- ¹ Il Municipio è composto dal Sindaco e da altri quattro membri.
- ² Il Sindaco è eletto contemporaneamente al Municipio, con un'elezione a sé stante. Chi candida quale Sindaco può candidare anche quale Municipale. Il Vicesindaco viene designato dal Municipio fra i Municipalisti eletti.
- ³ Il Municipio è eletto dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario, in un'unica circoscrizione elettorale. Ogni frazione ha diritto ad un seggio. Il Sindaco eletto è considerato rappresentante della frazione in cui abita ed è notificato. Viene eletto quale Municipale in rappresentanza delle due frazioni rimanenti il candidato che abita ed è notificato nella frazione che ottiene il maggior numero di voti. I due seggi rimanenti sono attribuiti secondo il risultato dell'elezione ai due candidati rimanenti che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 35 *Condizione dei membri del Municipio*

- ¹ La carica con diritti e doveri del Sindaco e dei Municipalisti è regolata dalla legislazione comunale.
- ² I membri del Municipio deliberano e votano senza istruzioni.
- ³ Riservato il segreto professionale, essi devono comunicare le loro relazioni d'interesse.

Art. 36 *Regolamento interno*

Il Municipio emana il proprio regolamento interno.

Art. 37 *Competenze in generale*

- ¹ Il Municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune.
- ² Al Municipio spettano tutte le competenze non conferite a un altro organo dal diritto federale, cantonale o dallo statuto comunale.
- ³ Ad esso spetta in particolare:
 - a) l'esecuzione del diritto federale e cantonale, delle leggi e delle ordinanze del Comune, nonché di decisioni del Popolo e del Consiglio comunale;
 - b) l'amministrazione del Comune;
 - c) l'emanazione e la modifica di regolamenti e ordini di servizio interni all'amministrazione;
 - d) la stipulazione di contratti;
 - e) la decisione se intentare causa e stare in causa, nonché in merito a procedure arbitrali e accordi bonali;

- f) l'esercizio di compiti di polizia che spettano al Comune e la competenza penale in procedure penali amministrative, se non è competente nessun'altra istanza.

*Art. 38
Competenze
finanziarie*

Nel quadro della gestione finanziaria, al Municipio spettano le seguenti competenze:

- a) gli affari, che nei limiti del preventivo generano nuove uscite una tantum fino a fr. 100'000.-;
- b) gli affari, che nei limiti del preventivo generano nuove uscite annuali ricorrenti fino a fr. 20'000.-;
- c) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui fino a fr. 100'000.-;
- d) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione non supera fr. 75'000.- e nel contempo per gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione in pegno di proprietà fondiaria e la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni concerne fondi edificabili con una superficie inferiore o uguale a 250 m² oppure di fondi non edificabili con una superficie inferiore o uguale a 750 m², nonché le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e delle aree edificabili;
- e) l'autorizzazione di crediti suppletivi, fatto salvo l'articolo 31 lettera g;
- f) l'autorizzazione di crediti aggiuntivi, fatto salvo l'articolo 31 lettera h;
- g) la determinazione degli stipendi degli impiegati.

*Art. 39
Competenze per
assunzioni e nomine*

Il Municipio è competente per:

- a) l'assunzione del personale del Comune, tranne i docenti e la direzione scolastica;
- b) la nomina di commissioni e gruppi di lavoro con incarichi particolari temporanei.

*Art. 40
Obbligo di presenza e
quorum*

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Il Municipio può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre membri. Chi partecipa alla seduta è obbligato a esprimere il proprio voto.

- Art. 41*
Rappresentanza del
Comune
- ¹ Il Municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio.
- ² Il Sindaco o il Vicesindaco firmano con il Segretario comunale o il suo sostituto in modo vincolante per il Comune. La delega del potere di firma ai reparti amministrativi è regolata dalla legislazione comunale.
- Art. 42*
Rapporti del
Municipio al Consiglio
comunale
- ¹ Il Municipio esamina preliminarmente tutti gli affari di competenza del Consiglio comunale e formula una proposta in merito.
- ² Il Municipio allestisce il consuntivo dell'anno trascorso con il relativo rapporto di gestione e il preventivo per l'anno seguente e li sottopone al Consiglio comunale per approvazione. Esso formula una proposta al Consiglio comunale sulla determinazione del tasso fiscale.
- Art. 43*
Partecipazione alle
sedute del Consiglio
comunale
- I membri del Municipio partecipano di regola alle sedute del Consiglio comunale.
- Art. 44*
Dicasteri
- ¹ L'amministrazione del Comune viene suddivisa in cinque dicasteri. Ognuno dei cinque membri del Municipio è a capo di un dicastero.
- ² Il Municipio determina i dicasteri e decide l'attribuzione così come la supplenza interna all'inizio di ogni legislatura.
- Art. 45*
Decisioni
- ¹ Il Municipio può attribuire facoltà ai singoli membri del Municipio di emanare decisioni in determinati ambiti dei dicasteri loro attribuiti. Esso può inoltre delegare parte di tale competenza a singoli reparti amministrativi.
- ² Contro le decisioni dei capi dicastero e dei reparti amministrativi può essere interposto ricorso scritto e motivato al Municipio entro 30 giorni dalla comunicazione.
- ³ La procedura è retta dalla legislazione cantonale e comunale.
- Art. 46*
Sindaco
- ¹ Il Sindaco presiede le sedute del Municipio e provvede all'esecuzione delle decisioni prese.
- ² Egli esercita la sorveglianza su tutti i dicasteri.
- ³ In casi urgenti il Sindaco può adottare disposizioni cautelative e prendere decisioni in via provvisoria.
- ⁴ In assenza del Sindaco il Vicesindaco esercita le sue funzioni.

E. Consiglio scolastico

*Art. 47
Composizione ed
elezione*

¹ Il Consiglio scolastico è composto da cinque membri.

² Un membro del Municipio fa parte d'ufficio del Consiglio scolastico. Esso viene designato dal Municipio. Quattro membri del Consiglio scolastico vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario in un'unica circoscrizione elettorale. Ogni frazione ha diritto ad un seggio. Viene eletto in rappresentanza di ogni frazione il candidato che abita e è notificato nella frazione che ottiene il maggior numero di voti. Il seggio rimanente viene attribuito secondo il risultato dell'elezione al candidato che ottiene il maggior numero di voti.

³ Il Consiglio scolastico si autocostruisce e adotta il proprio regolamento interno.

*Art. 48
Compiti e
competenze*

¹ Nel quadro del preventivo e delle decisioni del Consiglio comunale e del Municipio, il Consiglio scolastico attua la legislazione scolastica di Confederazione, Cantone e Comune. Esso gestisce e vigila sull'attività scolastica. Restano riservati gli ambiti attribuiti ad altri enti tramite convenzione o la costituzione di corporazioni sovramunicipali.

² Il Consiglio scolastico nomina la direzione scolastica e gli insegnanti, conformemente alle disposizioni vigenti.

*Art. 49
Quorum*

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Il Consiglio scolastico può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre membri.

F. Commissione di gestione

*Art. 50
Composizione e
nomina*

¹ La Commissione di gestione è composta da tre membri.

² I membri della Commissione di gestione vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario in un'unica circoscrizione elettorale.

³ La Commissione di gestione si autocostruisce e adotta il proprio regolamento interno.

*Art. 51
Compiti e
competenze*

¹ La Commissione di gestione controlla il consuntivo annuale e il rapporto di gestione e esamina l'attività svolta dal Municipio e dall'amministrazione. In particolare essa verifica la contabilità, la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali.

² La Commissione di gestione deve presentare un rapporto sui suoi esami e sulla sua attività al Consiglio comunale con le sue osservazioni. Relativamente al consuntivo annuale essa formula le proprie proposte.

³ Su constatazioni d'importanza secondaria la Commissione di gestione può presentare un rapporto speciale al Municipio.

⁴ D'intesa con il Municipio la Commissione di gestione può inoltre affidare la revisione dei conti ad una società di revisioni.

Art. 52
Quorum

La Commissione di gestione può deliberare validamente solo se sono presenti almeno due membri.

IV. Gestione operativa, finanze, imposte e altri tributi

Art. 53
L'amministrazione comunale

¹ L'amministrazione comunale svolge tutte le funzioni amministrative, esegue le decisioni del Municipio e tiene la contabilità, nella misura in cui tali compiti non siano assegnati direttamente al Sindaco o ai Municipali.

² L'amministrazione comunale è subordinata al Municipio, dal profilo operativo al Sindaco e ai capi dicastero.

Art. 54
Principi della gestione finanziaria

La gestione finanziaria deve avvenire conformemente ai principi sulla gestione delle finanze ancorati nella legislazione cantonale.

Art. 55
Principi per la contabilità

¹ La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti per la contabilità delle finanze pubbliche.

² I mezzi vincolati a determinati scopi (finanziamenti speciali, fondi e fondazioni) devono essere separati e gestiti secondo il loro scopo specifico.

Art. 56
Composizione del patrimonio

Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) cose destinate all'uso pubblico;
- b) beni amministrativi;
- c) patrimonio di congodimento;
- d) beni finanziari.

Art. 57
Proprietà

Il patrimonio del Comune è di proprietà del Comune politico, con riserva delle proprietà dei consorzi patriziali.

Art. 58
Imposte, tasse e contributi

Il Comune copre il proprio fabbisogno finanziario in particolare con imposte, contributi e tasse, nonché con i redditi patrimoniali.

V. Disposizioni finali e disposizioni transitorie

A) Disposizioni finali

Art. 59
Revisione

Lo Statuto comunale può essere sottoposto in qualsiasi momento a revisione parziale o totale.

Art. 60
Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

¹ Lo Statuto comunale entra in vigore il 1. gennaio 2017. Le disposizioni che concernono le elezioni degli organi comunali secondo l'art. 20 cpv. 2 e le disposizioni transitorie del presente Statuto entrano in vigore con l'approvazione dello stesso da parte degli aventi diritto di voto.

² Con l'entrata in vigore del presente Statuto comunale vengono abrogati i tre statuti comunali dei tre Comuni aggregati e i relativi regolamenti sulle elezioni e votazioni.

Art. 61
Ulteriore validità del diritto previgente

¹ Gli atti normativi decisi da un'autorità non più competente o nel corso di una procedura non più valida rimangono in vigore.

² La modifica di tali atti normativi si conforma al presente Statuto comunale.

B) Disposizioni transitorie

Art. 62
Disposizioni transitorie inerenti la prima elezione degli organi comunali

Gli organi comunali secondo l'art. 20 cpv. 2 del presente Statuto vengono eletti tenor l'art. III. 3. del contratto di aggregazione dei Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio dalla totalità degli aventi diritto di voto dei tre Comuni aggreganti di Grono, Leggia e Verdabbio entro il mese di ottobre 2016 ed entreranno in carica il 1. gennaio 2017. La procedura di voto è retta dalle disposizioni del presente statuto che concernono le elezioni degli organi comunali e dalle seguenti disposizioni:

a) organizzazione delle elezioni

¹ Il Municipio transitorio indice le elezioni e costituisce un ufficio elettorale.

² L'ufficio elettorale organizza tre seggi elettorali, uno in ogni Comune.

³ Il voto per corrispondenza può essere esercitato tramite inoltro del materiale di voto presso la cancelleria del Comune di domicilio.

b) candidature e inoltro delle liste dei candidati

¹ Le liste dei candidati per le elezioni devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale di Grono al più tardi 20 giorni prima del giorno della votazione, entro le ore 16.00. La Cancelleria certifica l'avvenuta ricezione entro i termini stabiliti.

² Le liste non possono contenere più candidati rispetto ai seggi da ripartire.

³ Le liste dei candidati devono essere firmate da almeno cinque proponenti aventi diritto di voto, che nel contempo non possono figurare come candidati sulla lista.

⁴ Ogni avente diritto di voto può proporre una sola lista elettorale per la stessa carica.

⁵ Le liste devono:

- a) recare una denominazione che le distingua dalle altre liste;
- b) designare senza equivoci i candidati, il Comune in cui sono domiciliati e la carica per la quale vengono proposti;
- c) essere munite della dichiarazione scritta di ogni singolo candidato di accettare un'eventuale nomina alla carica per la quale viene proposto.

⁶ Sono nulle le proposte che all'inoltro della lista non sono corredate dalla dichiarazione scritta del candidato di accettare un'eventuale nomina e quelle che non presentano un numero sufficiente di proponenti.

⁷ Dopo l'inoltro delle liste le candidature non possono essere ritirate.

c) esame delle liste dei candidati, rettifica

¹ L'ufficio elettorale esamina le liste dei candidati inoltrate.

² Se una lista di candidati contiene degli errori riparabili, l'ufficio elettorale invita i firmatari a precisarla o completarla, fissando loro un termine adeguato. Se la precisazione, o la completazione, non avviene entro i termini stabiliti, la lista è dichiarata nulla.

³ Se un avente diritto di voto figura quale candidato o proponente su più liste, l'ufficio elettorale lo invita a scegliere una sola lista entro un termine adeguato. L'avente diritto di voto viene stralciato quale proponente o candidato dalle altre liste. Se l'avente diritto di voto non dà seguito alla richiesta, l'ufficio elettorale estrae a sorte la lista che viene considerata come sostenuta dal proponente, rispettivamente quella in cui deve figurare il candidato. Il suo nome viene stralciato dalle altre liste. Se al termine dell'operazione di rettifica una lista non presenta candidati oppure presenta un numero insufficiente di proponenti, essa è dichiarata nulla.

⁴ Il primo firmatario di una lista vale quale recapito postale per tutte le comunicazioni. In caso di impedimento, questo compito passa al prossimo firmatario.

d) pubblicazione delle liste

¹ Le liste dei candidati vengono pubblicate al più tardi 10 giorni prima del giorno della votazione agli albi comunali dei tre Comuni fusionanti nel seguente modo:

² si indica nel titolo la carica ed il periodo di carica;

³ seguono poi, secondo l'ordine d'invio, le singole liste con i nominativi dei rispettivi candidati;

⁴ in calce alla pubblicazione, si avvertono gli aventi diritto di voto che sono validi solo i voti dati ai candidati annunciati.

e) stampa e consegna delle schede

¹ Agli aventi diritto di voto viene consegnata una scheda ufficiale con delle linee numerate corrispondenti al numero dei seggi da ripartire, nelle quali inserire a mano il nome e il cognome dei candidati.

f) determinazione del risultato dell'elezione

¹ Riservate le norme dello Statuto inerenti la ripartizione dei seggi fra le tre frazioni, le elezioni avvengono nell'ambito di un solo turno elettorale e basta la maggioranza relativa.

g) conclusione della procedura

¹ Il risultato delle votazioni viene pubblicato contemporaneamente all'albo dei tre Comuni con l'indicazione relativa al diritto di ricorso.

² Per quanto non regolato dallo Statuto e dalle disposizioni transitorie di cui sopra, si applica la Legge su diritti politici del Cantone dei Grigioni (LDPC) e l'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC). In particolare si applicano le seguenti disposizioni:

- art. 3 a 6 LDPC, diritto di voto e di elezione;
- art. 8 a 14 LDPC, organizzazione delle elezioni e delle votazioni;
- art. 24 invio del materiale di voto;
- art. 25 a 30 LDPC, esercizio del diritto di voto;
- art. 31 a 38 e 40 a 41 LDPC, determinazione del risultato dell'elezione e della votazione;
- art. 42 a 43, 46 cpv. 2 e 3 e 47 LDPC, conclusione della procedura.

Art. 63
Periodi di carica delle
autorità dei Comuni
fusionanti

¹ Le autorità elette prima dell'entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica sino al 31.12.2016. Il periodo di carica dei rappresentanti dei 3 Comuni nelle corporazioni di comuni e in generale in seno a altri enti cessa con la scadenza del periodo di carica secondo le disposizioni interne dei rispettivi corporazioni o enti.

² Per i periodi massimi di carica delle autorità comunali e delle commissioni permanenti risultanti dagli art. 21 cpv. 2 a 4 non vengono computati i periodi di carica prestati prima dell'entrata in vigore della presente costituzione nei tre Comuni aggreganti.

Art. 64
Tasso fiscale per il
2017

Il tasso fiscale per il 2017 viene fissato nella legge fiscale.

Approvato con votazione popolare del 3 luglio 2016.

Approvato dal Governo secondo decreto no..... del
.....

MUNICIPIO TRANSITORIO DI GRONO

Il Presidente
Samuele Censi




Il Segretario
Dario Pesenti



Approvato da la regenza tenor il
conclus dal/dals 30.8.2016 nr. 766

En num da la regenza

Il president:




Dr. Chr. Rathgeb

Il chancelier:



Dr. C. Riesen



Appendice:

Panoramica delle competenze finanziarie

	Municipio	Consiglio comunale	Consiglio comunale con possibilità di Referendum facoltativo	Referendum obbligatorio
Nuove uscite una tantum	da 0 a 100'000	da 100'001 a 300'000	da 300'001 a 800'000	da 800'001
Nuove uscite annuali ricorrenti	da 0 a 20'000	da 20'001 a 40'000	da 40'001 a 60'000	da 60'001

Immobili				
- acquisto	da 0 a 75'000 e superficie edificabile inferiore o pari a 250 m ² , risp. superficie non edificabile inferiore o pari a 750 m ²	da 75'001 a 150'000 e superficie edificabile inferiore o pari a 500 m ² , risp. superficie non edificabile inferiore o pari a 1'500 m ²	da 150'001 a 250'000 oppure superficie edificabile superiore a 500 m ² , risp. superficie non edificabile superiore a 1'500 m ²	da 250'001
- vendita	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra
- permuta	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra
- costituzione in pegno	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra

Fideiussioni, partecipazioni, concessione di mutui	da 0 a 100'000	da 100'001 a 300'000	da 300'001 a 500'000	da 500'001
Crediti suppletivi	da 0 a 25'000	da 25'001 a 150'000	da 150'001	
Crediti aggiuntivi	da 0 a 25'000	da 25'001 a 150'000	da 150'001	